



SEDE NAZIONALE
Via Farini,62 00185 ROMA
☎ 064818632 – FAX 064818633
www.adusbef.it e-mail: info@adusbef.it

ASSOCIAZIONE DIFESA UTENTI SERVIZI BANCARI FINANZIARI
POSTALI ASSICURATIVI

Osservazioni al Documento di Banca d'Italia
“ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTIVI
GLOBALI MEDI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA”

Abstract

1. Premessa: la legge n. 108/96 prescrive che per il calcolo del TEG si tenga conto “delle commissioni, **remunerazioni a qualsiasi titolo** e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.

- 2. Osservazioni sulla formula contenuta nelle Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEG nel caso dei rapporti regolati in conto corrente: la formula è in contrasto con le disposizioni della legge n. 108/96; il secondo membro della formula è contrario a quanto stabilito dalla legge n. 108/96, n. 2/2009 e dall'art. 820 C.c. in quanto esprime un tasso d'interesse su una promessa di credito (l'accordato) e non sul capitale effettivamente prestato.

- 3. Osservazioni sul concetto di capitale: il capitale effettivamente prestato: il tasso d'interesse, per unanime giurisprudenza e secondo i dettami dell'art. 820 e 1284 C.c., è il rapporto tra gli interessi ed il capitale prestato in funzione dell'unità di tempo anno. Gli interessi quand'anche capitalizzati, ovvero confusi al capitale, allo scopo di ottenere una rendita anatocistica, non diventano mai capitale, avendo una natura ontologicamente diversa (Cass. n. 3479/71, n. 1724/77, n. 2593/2003, Cass. S.U. n. 9653/2001) che li rende autonomi rispetto ad esso. Pertanto, i numeri debitori, posti al denominatore della formula di cui al § precedente, devono esprimere i capitali effettivamente prestati per i giorni di effettivo godimento da parte del prestatario nel periodo considerato.

– 4. Osservazioni sull'incidenza dell'anatocismo. Il divieto di accordi di cartello: nonostante il Provvedimento della Banca d'Italia in veste di Autorità Garante della Concorrenza n. 12 del 3 dicembre 1994 che ha dichiarato la pratica della capitalizzazione trimestrale delle competenze come contraria alle norme sulla concorrenza, le Banche seguitano a praticare in maniera uniforme. La Banca d'Italia, nell'emanare le sue Istruzioni, presuppone come lecita tale pratica e tende a legittimarla, penalizzando di fatto il soggetto che volesse applicare una capitalizzazione delle competenze con frequenza maggiore di quella trimestrale.

– 5. La determinazione del TEG nel credito rateale: La formula indicata al capitolo “C3. Metodologie di calcolo del TEG, b) Altre categorie di operazioni” è la formula di attualizzazione ad interesse composto. Essa, al contrario di quanto stabilisce la legge n. 108/96 e di quanto prescrive l'art 820 C.c., che impone di separare il capitale dagli interessi, non esprime tutti i costi di un credito; infatti, non esprime il costo rappresentato dall'anatocismo, conseguenza dell'applicazione della regola matematica dell'interesse composto.

Oggetto: Osservazioni alle “ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI SENSI DELLA LEGGE SULL’USURA”

1. Premessa

Prima di svolgere le osservazioni di cui all’oggetto è utile richiamare l’art. 1 della legge 7 marzo 96, n. 108 che recita al primo comma: «*Chiunque (...) si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito (...)*». Al quinto comma indica: «*Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito*». L’art. 2 della stessa legge reca al primo comma: «*Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche...*».

La legge 28 gennaio 2009, n. 2, all’art. 2 bis, secondo comma prescrive: «*Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni*».

2. Osservazioni sulla formula contenuta a p. 13

Il secondo membro della formula:

$$\text{TEG} = \frac{\text{INTERESSI} \cdot 36500}{\text{NUMERI DEBITORI}} + \frac{\text{ONERI SU BASE ANNUA} \cdot 100}{\text{ACCORDATO}} \quad [1]$$

è contrario a quanto disposto dalle richiamate disposizioni, la legge n. 108/96, n. 2/2009 e degli articoli 820 e 1284 C.c. Infatti il tasso d’interesse si deve calcolare sul capitale effettivamente erogato e non su una promessa di credito. Secondo il dettato delle norme appena menzionate, le remunerazioni a qualsiasi titoli percepite dall’intermediario, a fronte di un prestito, sono a tutti gli effetti da considerarsi alla stregua di interessi. Per cui la corretta formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$\text{TEG} = \frac{\text{INTERESSI} \cdot 36500}{\text{NUMERI DEBITORI}} ; \quad [2]$$

ove per interessi, secondo la normativa anti usura, si deve intendere qualsiasi remunerazione che sia data o promessa *in corrispettivo di una prestazione di denaro*. Infatti, in fondo a p. 13 si legge: «gli interessi sono dati dalle **competenze** di pertinenza del trimestre di riferimento», ove nella tecnica bancaria per competenze si intende la somma di interessi e delle commissioni e spese (secondo la legge n. 108/96: *Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese*)

3. Osservazioni sul concetto di capitale: il capitale effettivamente prestato.

A p. 13 delle “Istruzioni” si legge: «i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni”».

A p. 15 delle “Istruzioni” si legge: «*a) Cat. 1 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c e credito revolving):* Nell’ambito di ciascun rapporto per importo erogato si intende il saldo medio nel trimestre calcolato rapportando i numeri debitori (di cui al precedente punto C3) al numero di giorni effettivi del trimestre. Nei casi di passaggio a debito di conti non affidati si devono prendere in considerazione solo i giorni in cui il saldo è negativo per il cliente».

In parole semplici, le “Istruzioni” prevedono di inserire nella formula le competenze al numeratore ed al denominatore, il saldo dei numeri debitori riportati sull’estratto conto trimestrale.

Tutto ciò è in patente violazione di diverse disposizioni di legge.

Occorre infatti, rilevare:

- A) Che gli intermediari che concedono un’apertura di credito in conto corrente bancario capitalizzano, ad ogni chiusura periodica, le competenze. Ciò vuol dire che le confondono periodicamente con il capitale.
- B) Ciò significa che, in un rapporto di durata, i numeri debitori dell’ultimo estratto conto contengono cumulate le capitalizzazioni di tutte le competenze che si sono succedute dall’inizio di tale rapporto.
- C) Che ai sensi dell’art. 1857 C.c. e per unanime giurisprudenza segni distintivi dell’apertura di credito in conto corrente bancario sono la sua *continuità* e la sua *unitarietà*¹. Già il Greco, prima della promulgazione dell’attuale codice civile, rilevava come «...L’operazione contabile (di accredito o di addebitamento, N.d.A.) non corrisponda punto alla costituzione di crediti o di debiti, ma è semplicemente un modo di rappresentare le modificazioni oggettive e quantitative che subisce un unico rapporto obbligatorio nel corso del suo

¹ F. MESSINEO *Contenuti e caratteri giuridici dell’apertura di credito*, Riv. Dir. Comm., 1925, I, pagg. 158 segg., ora in *Operazioni di borsa e di banca*, Milano, 1966, p. 362 - 365.

svolgimento. (...) In gran parte è fondata su questa considerazione la differenza che passa fra il contratto di conto corrente, previsto dagli artt. 345 e ss. Cod. comm. e la forma generale dei “conti corrente bancari”»². Il legislatore, nel varare il codice civile nel 1942, ha ripreso questa impostazione. Nella Sezione V del Capo XVII, Libro IV del Codice civile “Delle operazioni bancarie in conto corrente” l’art. 1857, “Norme applicabili” prevede: «Alle operazioni regolate in conto corrente si applicano le norme degli articoli 1826, 1829 e 1832». Significativamente, per le operazioni bancarie in conto corrente il legislatore ha richiamato soltanto alcune delle norme sul contratto di conto corrente ordinario. In particolare, volutamente *non ha richiamato* gli articoli 1825 e 1831 Codice civile che, dunque, non possono essere applicati al conto corrente bancario. Ed infatti così si esprime la Suprema Corte: «Un patto anatocistico preventivo, non può ritenersi legittimato dalla “applicabilità degli artt. 1823, 1825 e 1831 C.c. anche al conto corrente bancario”. Ché, anzi, al conto corrente bancario resta applicabile la disciplina dell’art. 1283 c.c. mentre ad esso non è applicabile, in quanto non richiamata dall’art. 1857, la disciplina del conto corrente ordinario secondo la quale (artt. 1831 e 1825) gli interessi vengono liquidati ad ogni chiusura del conto e la relativa capitalizzazione inserita nella liquidazione del saldo» (Cassazione, 21 ottobre 2002, n. 14091). Nel nuovo codice del 1942 il contratto di conto corrente ordinario è disciplinato dagli articoli 1823 C.c. e seguenti che, abbiamo appena visto, ha una natura diversa da quella delle operazioni bancarie in conto corrente. In queste ultime, rammentiamo, manca anche il carattere di reciprocità delle rimesse e, quindi, anche la reciprocità della concessione del credito³. Le chiusure, che sono a cadenza trimestrale in virtù di un accordo di cartello, sono definite come *provvisorie*⁴, operate al solo fine della contabilizzazione degli interessi⁵. Possiamo, dunque, fare nostra e riconoscere come attuale l’efficace descrizione del Greco sull’unitarietà dell’apertura di credito in conto corrente. La giurisprudenza accoglie unanimemente tale tesi: «I contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di più prestazioni, sono contratti unitari, che danno luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi; la serie di versamenti, prelievi ed accreditamenti (...) determina solo variazioni quantitative dell’unico originario rapporto (...) Solo con il conto finale si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti fra di loro»⁶. In tal senso vedi anche: Cassazione 14 luglio 1936, n. 2488⁷; Cassazione n. 2488/1956; Cassazione 21 marzo 1963, n. 689⁸; Cassazione, 9 aprile 1984, n. 2262; Cassazione, 19 giugno 1997, n. 5481; Cassazione 14 aprile 1998, n. 3783⁹; Cassazione, 3 maggio 1999, n. 4389¹⁰; Cassazione 11 maggio 1999 n. 4659; Cassazione 6 luglio 2000, n. 1524;

² P. GRECO, *Corso di diritto bancario*, Padova, 1936, p. 23

³ A. CIRILLO, *Op. cit.*, p. 190 e segg.

⁴ D’ANGELO - MAZZANTINI *Trattato di tecnica bancaria*, Milano, 1954, p. 518. Anche il BONELLI, *Op. cit.*, p. 888, distingue tra chiusura periodica (da altri definita provvisoria) e scioglimento del conto corrente.

⁵ L’art. 7 delle NBU le definisce *chiusure contabili*.

⁶ Cassazione Civile, I sez., 9 aprile 1984, n. 2262; richiama Cassazione 21 marzo 1963, n. 2505/1976; n. 1392/1969; n. 2545/1972. È ripresa da Cassazione 7 marzo 1987, n. 243; Cassazione 19 giugno 1997, n. 5481; Cassazione 14 aprile 1998, n. 3783;

⁷ Il Foro Italiano, 1936, p. 967 ss.

⁸ Rivista dir. Comm., 1963, II, p. 378, nota di Ferri.

⁹ Foro It., 1998, I, 2139.

¹⁰ Banca borsa, 2000, II, p. 505

Cassazione 23 marzo 2004 n. 5720; Cassazione 14 maggio 2005 n. 10127¹¹. **Non si conoscono sentenze di Cassazione contrarie.**

- D) Occorre, inoltre, rilevare che la *fonte degli interessi è il capitale prestato*; e che quelli sono sempre relati a questo. In altre parole, *l'obbligazione per interessi è accessoria ed autonoma rispetto al capitale*. Tale concetto è stabilito dalle norme (art. 820 C.c.) e dalla giurisprudenza che tengono distinti il capitale dall'interesse, in quanto il rimborso del capitale e la corresponsione dell'interesse costituiscono due obbligazioni *ontologicamente distinte* (Cass. Civ. 20 febbraio 2003 n. 2593¹², Cass. Civ. Sezioni Unite 17 luglio 2001 n. 9653¹³) e la capitalizzazione non opera un loro *conglobamento* (Cass. Civ. 29 novembre 1971, n. 3479¹⁴), più precisamente: la capitalizzazione *«non opera un conglobamento né vale tanto meno a mutare la natura giuridica di questi ultimi, che conservano la loro autonomia anche dal punto di vista contabile»* (Cass. Civ. n. 3479/71 e Cass. Civ. n. 1724/77, riprese da Cass. Civ. n. 2593/2003)».
- E) D'altro canto, in Matematica Finanziaria si dice: *«L'ammontare degli interessi, corrisposto in via posticipata, è dato dalla differenza tra il valore di rimborso e valore preso a prestito»*¹⁵.
- F) Infine, in Matematica Finanziaria il *tasso effettivo di un credito* è dato dal rapporto tra gli interessi ed il capitale prestato in funzione dell'unità di tempo anno; *e non è dato dal rapporto tra gli interessi ed il capitale prestato addizionato dagli interessi.*

IN CONCLUSIONE: *in coerenza con la normativa vigente, con la unanime giurisprudenza e con gli elementari principi di matematica finanziaria, al denominatore della formula [1], che occorre modificare secondo la [2], occorre inserire i numeri debitori come espressione del capitale netto effettivamente prestato nel periodo di riferimento, al netto di ogni capitalizzazione di interessi o competenze, per i giorni in cui esso è stato effettivamente dato in godimento.*

4. Osservazioni sull'incidenza dell'anatocismo. Il divieto di accordi di cartello

La dicitura di cui a p. 15 delle "Istruzioni": *« a) Cat. 1 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c e credito revolving): Nell'ambito di ciascun rapporto per importo erogato si intende il saldo medio nel trimestre calcolato rapportando i numeri debitori (di cui al precedente punto C3) al numero di giorni effettivi del trimestre...»* presuppone **la costante ed univoca capitalizzazione trimestrale delle competenze.** Ciò che contrario alle norme sulla concorrenza.

Infatti, sia la sentenza di Cassazione, sez. I, 15 giugno 1994, n. 5815¹⁶, che la Cassazione 16 marzo 1999 n. 2374¹⁷, che la Cassazione a S.U. del 4 novembre 2004 n. 21095¹⁸, che la Cassazione,

¹¹ In dottrina, in tema di prescrizione Cfr.: AA.VV., *I contratti Bancari, problemi risolti e questioni ancora aperte*, Milano, 1999, p. 93 ss.

¹² Il Foro it., 2003, I, p. 1774.

¹³ Il Foro it., Rep. 2001, voce *Opere Pubbliche* n. 739.

¹⁴ Giust. Civ. Mass., 1971, p. 1879.

¹⁵ S. HOMER – R. SYLLA, *Storia dei tassi d'interesse*, Cariplo - Laterza, Mi, 1995, p. VI.

¹⁶ Giust. Civ. 1995, I, 474.

¹⁷ Cfr. Il Foro It. 1999, p. 1158.

21 maggio 2008, n. 13051 -per citare solo le più significative- statuiscono che la capitalizzazione trimestrale delle competenze nei conti corrente sono frutto di un accordo di cartello datato 1952.

La Banca d'Italia in veste di Autorità garante della concorrenza e del mercato ha, tra l'altro, statuito nel Provvedimento n. 12 del 3 dicembre 1994 che la trimestralizzazione delle competenze era frutto di un accordo di cartello in contrasto con la normativa antitrust.

A causa specie di quest'ultimo Provvedimento dovremmo attenderci che esistono intermediari che praticano la capitalizzazione trimestrale, o semestrale o annuale o che non la praticano affatto.

La formulazione contenuta a p. 15 delle "Istruzioni" sub "C4 Metodologie di calcolo dell'importo erogato ... a) Cat. 1 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c e credito revolving)" è penalizzante per i soggetti professionali che praticano una capitalizzazione di più lungo periodo che non quella trimestrale, o che non la praticano affatto. Infatti, per uno stesso montante di interesse annuo avremo un **TEG minore** per chi pratica l'anatocismo con cadenza trimestrale e chi, ad esempio, lo pratica a e chi lo applica con cadenza annuale. Di conseguenza, si viola in tal modo il disposto della legge n. 108/96 che impone di tener conto delle **remunerazioni a qualsiasi titolo** percepite dall'intermediario. **Tali sono quelle derivanti dalla pratica dell'anatocismo, che seguendo le indicazioni sub C4 non verrebbero rilevate.**

Di fatto, la Metodologie di calcolo dell'importo erogato prevista sotto C4 induce gli intermediari alla pratica costante della capitalizzazione trimestrale.

Vi è un ultimo motivo per considerare le disposizioni sub "C4 Metodologie di calcolo dell'importo erogato ... a) Cat. 1 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c e credito revolving)" *contra legem*, una volta appurato il contrasto sia con la legge n. 108/96 che la n. 2/2009. La Deliberazione CICR 9 febbraio 2000 "Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del testo unico bancario, come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 342/1999)", prevede all'art. 6: «Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione».

Dunque, le istruzioni contenute in "C4 Metodologie di calcolo dell'importo erogato ... a) Cat. 1 e Cat. 9 (aperture di credito in c/c e credito revolving)" è palesemente in contrasto sia con la normativa anti usura che con le disposizioni del CICR.

Simili considerazioni valgono per le istruzioni contenute sotto gli altri commi, in quanto non prevedono la rilevazione dell'effetto anatocistico derivante dall'addebito delle competenze sul conto corrente di corrispondenza ove agiscono meccanismi di produzione di interessi su interessi.

IN CONCLUSIONE: *in coerenza con la normativa vigente, occorre imporre la rilevazione del TEG tenendo conto della quantificazione dell'incidenza degli effetti dei meccanismi anatocistici agenti nei rapporti di aperture di credito in c/c e credito revolving. Effetti anatocistici che determinano l'entità del montante complessivo a fronte del capitale prestato.*

¹⁸ Il Foro it., 2004, I, p. 3301 ss.

5. La determinazione del TEG nel credito rateale.

La formula indicata al capitolo “C3. Metodologie di calcolo del TEG, b) Altre categorie di operazioni. In analogia a quanto previsto dal decreto del Ministro del Tesoro dell’ 8.7.1992 per il calcolo del TAEG, la formula per il calcolo del TEG è la seguente:”

$$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{k'=m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}} \quad [3]$$

non esprime tutti i costi di un credito. Essa esprime il costo totale del credito ad eccezione del più importante, costituito dall’anatocismo (interessi sugli interessi o interesse composto). L’interesse composto è ottenuto con la trasformazione degli interessi in Capitale.

La Formula corretta che, in coerenza con il requisito dell’art. 1 della legge n. 108/96 che prescrive: «Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle (...), **remunerazioni a qualsiasi titolo** (...), escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito» e, dunque, esprime **tutti** i costi di un credito è la seguente:

$$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1+it_k)} = \sum_{k'=1}^{k'=m'} \frac{A'_{k'}}{(1+it_{k'})} \quad [4]$$

La veridicità di quanto appena affermato è rilevabile da qualsiasi trattato di matematica finanziaria. Tuttavia, per una migliore comprensione della evidenza matematica appena esposta, esemplifichiamo.

Supponiamo di prendere a prestito € 100 al tasso del 10% restituibile dopo 4 anni. Supponiamo di applicare il tasso del 10% ad interesse composto annualmente. Al termine del periodo avremo un costo per interessi di €46,41 ed un montante di €146,41 da restituire:

Interessi al 10% composto

1° anno, $I = 10$
2° anno, $I = 11$
3° anno, $I = 12,1$
4° anno, $I = 13,31$
Totale, $I = 46,41$

Supponiamo di prendere a prestito € 100 al tasso del 10% restituibile dopo 4 anni. Supponiamo di applicare il tasso del 10% ad interesse semplice. Al termine del periodo avremo un costo per interessi di €40 ed un montante di €140,00 da restituire:

Interessi al 10% semplice

1° anno, $I = 10$
2° anno, $I = 10$
3° anno, $I = 10$
4° anno, $I = 10$
<i>Totale, $I = \underline{40}$</i>

Orbene, il tasso effettivo del finanziamento ad interesse composto non è il 10%, bensì l'11,6%. Il tasso effettivo del secondo finanziamento è, evidentemente, del 10%.

Parimenti, immaginiamo di prendere a prestito €1000,00 restituibili mediante 4 rate annuali al tasso d'interesse del 20%.

Applicando la formula [3] ad interesse composto la rata annuale sarà di €386,29. Il costo complessivo del finanziamento sarà di €545,16.

Applicando la formula [4] ad interesse semplice la rata annuale sarà di €366,55. Il costo complessivo del finanziamento sarà di €464.

La maggiorazione di costo che la [3], ad interesse composto, determina rispetto all'applicazione della [4] ad interesse semplice sarà, nel caso di specie, di €81,16.

Applicando la Formula ad interesse composto [3] tale maggior costo sarà occultato e ciò è in contrasto sia con il dettato della legge n. 108/96, che della legge n. 2/2009 che dell'enunciato della Direttiva 48/2008/CE.

A tale ultimo proposito si allega copia dell'esposto inviato alla Commissione UE per contestare la correttezza della Formula indicata nell'allegato che è in palese contrasto con i precetti contenuti nel lessico della Direttiva medesima.

IN CONCLUSIONE: *La formula contenuta al capitolo "C3. Metodologie di calcolo del TEG, b) Altre categorie di operazioni"* è in patente contrasto con l'art. 1 e 2 della legge n. 108/96 in quanto non rileva tutti i costi di un credito. La formula corretta è quella, aderente alla legge degli interessi semplici, qui sopra indicata con [4].

Roma, 22 maggio 2009

Gianni Colangelo